

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*) 128

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 129

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base*) 134

Disposizioni per il settore agromeccanico. C. 437 Mongiello, C. 527 Carra e C. 1398 Catanoso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1398*) 129

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1399*) .. 129

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1314 e C. 1546*) 129

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 130

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 10 dicembre scorso la relatrice, onorevole Mongiello, ha introdotto la discussione e che oggi, alle ore 14, scade il termine per gli emendamenti ai disegni di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della seduta a domani.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il Comitato ristretto, nella seduta del 10 dicembre scorso, ha concluso i suoi lavori, predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 8 gennaio 2014, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il settore agromeccanico.

C. 437 Mongiello, C. 527 Carra e C. 1398 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1398).

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1398 Catanoso che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 437 e C. 527, di cui è già iniziato l'esame, è stata a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1399).

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1399 Catanoso che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 55 e abbinata, di cui è già iniziato l'esame, è stata a queste abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la promozione del settore ippico.

C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1314 e C. 1546).

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 753 e abbinata, di cui è già iniziato l'esame, è stata a

queste abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.35.

Decreto-legge 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente e relatore* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dispone pertanto, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

In qualità di relatore, quindi, ricorda che il decreto-legge in esame reca talune disposizioni volte a fronteggiare emergenze di carattere ambientale.

Tra queste, di particolare interesse per la Commissione, è quanto previsto dall'articolo 1, il quale prevede lo svolgimento di indagini tecniche di mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione (commi da 1 a 4). In esito alle predette indagini, si prevede l'individuazione di un elenco di terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare (cosiddetti

terreni *no food*), ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari (commi da 5 a 6).

Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ad alcuni enti quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

Con una direttiva interministeriale, emanata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti gli indirizzi comuni e le priorità, sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani.

Gli enti precedentemente citati si possono avvalere della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare. Nello svolgimento delle indagini tecniche gli stessi enti possono, altresì, avvalersi anche di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania.

L'accesso ai terreni privati è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e dal Comando carabinieri per la tutela della salute.

Le amministrazioni centrali e locali devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità; i privati, titolari di diritti reali di godimento o del

possesso dei terreni agricoli devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine.

Nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari di diritti reali di godimento e di possesso del bene, tali terreni sono automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare.

Con decreto dei Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, può essere revocato tale divieto solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare.

Dovranno essere presentate agli stessi Ministri prima richiamati due relazioni: la prima, da emanarsi entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale; la seconda, presentata entro i successivi novanta giorni, deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministri, sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse; e quelli inoltre che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato interministeriale e una Commissione (commi da 1 a 2), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coor-

dinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria. Viene, in particolare, prevista l'adozione di un programma straordinario e urgente di interventi per la tutela della salute, la sicurezza, la bonifica dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori contaminati nella regione Campania da parte della Commissione; tale programma dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale. L'attuazione del programma può anche avvenire con la stipula di contratti istituzionali di sviluppo (CIS) ovvero con la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività intraprese.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di interventi di bonifica, si provvede per il 2014 nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della regione Campania. Le predette risorse possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.

Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni campani agricoli contaminati, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2,9 milioni di euro nel 2014, si provveda con le risorse europee disponibili nell'ambito del POR per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.

L'articolo 3 l'introduce nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152 del 2006) di una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – reato doloso comune il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in

maniera incontrollata in aree non autorizzate, attualmente assente dall'ordinamento. Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti.

La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita.

L'articolo 256-*bis* prevede tre circostanze aggravanti.

Se la combustione illecita riguarda rifiuti pericolosi; la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1); se avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo (comma 2); se è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti *ex lege* 225 del 1992, la pena è aumentata fino ad un terzo.

Il comma 5 dell'articolo 256-*bis* prevede, inoltre: analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del Codice dell'ambiente), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati « per la commissione dei delitti di cui al comma 1 » ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede. Dopo la condanna o il patteggiamento, stabilisce, inoltre, la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi. Il comma 6 dell'articolo 256-*bis* prevede che – se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali – si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).

Si prevede, inoltre, la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

L'articolo 4 estende gli obblighi di informazione del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale ai reati ambientali previsti sia dal Codice dell'ambiente che dal codice penale. La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

È, infatti, previsto che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per reati ambientali (cioè quando formula, nei casi previsti, l'imputazione ovvero chiede al giudice il rinvio a giudizio) debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice che arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente; debba altresì informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.

Il pubblico ministero, nell'informare l'autorità amministrativa, deve, altresì, indicare le norme di legge che si ritengono violate anche quando l'indagato per i reati indicati nel secondo periodo (cioè i reati ambientali che arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare) sia stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

L'estratto delle sentenze e dei provvedimenti che definiscono ciascun grado di giudizio devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni interessate dal danno ambientale da reato nonché, *ratione materiae*, ai Ministeri della salute o delle politiche agricole.

L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA, in quanto il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità. Il comma 5 dell'articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le seguenti gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno; la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi – per l'espletamento dei propri

compiti – degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditori interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la progressiva attuazione dell'AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'AIA o dai piani ambientale e sanitario.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 9 riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio: i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati; allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA SOCIALE**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività di servizi connesse all'attività agricola esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento

(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Per le agevolazioni connesse agli inserimenti di cui al presente articolo in forma di credito di imposta, graduato in funzione della gravità degli inseriti, il Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero delle Finanze, con apposito Decreto, ne fissa requisiti ed entità;

b) prestazioni e servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani e appartenenti a fasce deboli o a rischio di marginalizzazione;

c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati attraverso l'ausilio di animali allevati;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

2. Le attività di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

3. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, sono equiparate alle imprese agricole di cui al comma 1 le im-

prese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che svolgono la propria attività e perseguono le loro finalità in agricoltura.

ART. 3.

(Accreditamento degli operatori).

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per l'accreditamento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì forme e modalità di collaborazione, di soggetti e società aventi i requisiti necessari, con le aziende agricole al fine del raggiungimento dei requisiti professionali minimi richiesti.

2. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

ART. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

1. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale individuate dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere utilizzati i locali o parte di essi già esistenti nel fondo agricolo.

2. I locali di cui al comma 1 sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ART. 6.

(Interventi di sostegno).

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».

5. Ai fini della applicazione del presente articolo il Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero dell'Agricoltura definiscono requisiti e criteri minimi di accesso alle agevolazioni e agli interventi di sostegno di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per l'accreditamento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

c-bis) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.